

A.S.D. BAILANDO EN LA LUNA
Sede in Campomarino (CB), via vigne nuove, n. 44/A
Cod. fisc. 91046330709

ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale n. 19 del 19/06/2025

In data 19 giugno 2025 su convocazione del presidente, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica Bailando en la luna, codice fiscale 91046330709, presso la sede dell'associazione a Campomarino (CB) in via vigne nuove, n. 44/A.

Alle ore 21:00 risultano:

• Pomponio Antonella	<i>presidente</i>	PRESENTE
• Fortunato Angela	<i>segretario verbalizzante</i>	PRESENTE
• Longo Manuel		PRESENTE
• Bambini Micol		PRESENTE
• D'Alessandro Aurora Rosaria		PRESENTE
• D'Alessandro Ilaria		PRESENTE
• Di Giampietro Domenico		PRESENTE

Presiede la riunione Pomponio Antonella coadiuvata dal segretario, Fortunato Angela, incaricata di redigere il verbale: verificati i requisiti, il presidente dichiara validamente costituita l'adunanza dell'assemblea ed apre la seduta, prendendo in esame il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione nuovo statuto dell'associazione;
2. Varie ed eventuali.

1. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il presidente porta all'attenzione dell'assemblea la proposta di modificazioni statutarie del consiglio direttivo, redatta con una proposta di nuovo statuto dell'associazione.

L'approvazione del nuovo statuto si rende opportuna anche ai fini del perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione del registro unico nazionale del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017.

Pertanto, vista la proposta del consiglio direttivo per l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e per l'adozione del nuovo statuto dell'associazione, l'assemblea approva all'unanimità tanto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore quanto l'adozione del nuovo statuto sociale.



24 GIU. 2025

L'assemblea demanda al presidente l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, quali la registrazione del nuovo statuto e la comunicazione delle modificazioni statutarie agli enti competenti, richiedendo, in sede di registrazione delle stesse modificazioni, l'esenzione dall'imposta di registro in quanto associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro tenuto dal Coni.

2. VARIE ED EVENTUALI.

Non vi sono altri punti da trattare, né alcun presente che richiede di intervenire.

Il presidente scioglie l'adunanza dell'assemblea alle ore 22:00. Il presente verbale è redatto contestualmente all'adunanza ed è sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Il segretario
Angela Fortunato

Angela Fortunato



Il presidente
Antonella Pomponio

Antonella Pomponio

24 GIU. 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE DI TERNI

1350 €200.00 3.522

24 GIU. 2025

TOTAL €200.00

L'addetto
Giuseppe Mastantonio

BAILANDO EN LA LUNA

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore

STATUTO

* * *

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. L'associazione "Bailando en la luna", cod. fisc. 91046330709, è costituita con la natura di associazione sportiva dilettantistica e di associazione di promozione sociale ai sensi del d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i., del d.lgs. n. 117/2017, del codice civile e della vigente normativa in materia.
2. L'associazione assume la denominazione di "Bailando en la luna Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale", in sigla "Bailando en la luna ASD - APS", d'ora in avanti anche "associazione"; con l'iscrizione dell'associazione nella relativa sezione del registro unico nazionale del terzo settore, per tutta la sua durata, usa l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021
4. L'associazione, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
5. L'associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva cui aderisce.
6. L'associazione ha sede legale a Campomarino (CB) in via vigne nuove, n. 44/A: il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Campomarino è deliberato dal consiglio direttivo e non comporta obbligo di modificazione dello statuto.
7. L'associazione è costituita a tempo indeterminato: lo scioglimento dell'associazione è disposto secondo quanto prevede lo statuto in materia.

Articolo 2 – Scopo, oggetto sociale, attività e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apartitica, aconfessionale ed apolitica ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative: durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione:
 - a. promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocazione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;

- b. promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - c. promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
 - d. promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
 - e. promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
 - f. si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - g. sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche con l'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo promosse;
 - h. promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, valorizzando l'impegno giovanile, con percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
3. L'associazione, nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del d.lgs. n. 36/2021 e del d.lgs. n. 117/2017, organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle attività di:
- a. atletica leggera (atletica leggera, corsa campestre, corsa su strada, indoor);
 - b. danza sportiva (danze accademiche, coreografiche, internazionali, nazionali);
 - c. ginnastica (attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica);
 - d. orientamento (corsa orientamento, mountain bike orientamento, orientamento di precisione);
 - e. pesistica (distensione su panca, cultura fisica);
 - f. sport a rotelle (pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, pattinaggio freestyle, skateboard).
4. L'associazione, in qualità di associazione di promozione sociale e quale ente del terzo settore, può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:
- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016 e s.m.i. (lettera "a");
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d");
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera "f");
 - d. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera "t").
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione può, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive

abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive e compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità associative e, nei limiti previsti dall'articolo 9 del d.lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a. attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa la gestione di un ristorante;
 - b. la gestione, previo ottenimento di autorizzazioni, di centri benessere o fisioterapici;
 - c. la vendita di articoli sportivi;
 - d. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni di riferimento anche attraverso: partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi e ricerche, predisposizione di cataloghi, qualsiasi altro mezzo di promozione idoneo.
6. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017; l'associazione può svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative: a tal fine, è demandata all'assemblea generale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni; l'associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale: l'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
7. L'associazione può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto dell'art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017.
8. L'associazione, nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, si conforma alle norme e direttive del Coni nonché a statuti e regolamenti della federazione o ente di promozione cui si affilia; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari e le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva: costituiscono parte integrante del presente statuto le disposizioni degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce e/o cui è affiliata, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate; l'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali: con l'affiliazione ad una federazione o ente di promozione si impegna a richiedere l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi.

Articolo 3 – Prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

1. L'associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità e di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra

condizione di discriminazione, prevista dal d.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva: il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

2. L'associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma al d.lgs. n. 36/2021, al d.lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla giunta nazionale del Coni in materia.

Articolo 4 – Ammissione degli associati

1. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge: se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione lo comunica tempestivamente all'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore ed integra il numero entro un anno.
3. Possono essere associati tutte le persone fisiche che partecipano alle attività associative, che ne facciano richiesta e che siano dotati di irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, da intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo quale condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione; la domanda di ammissione presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.
4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano: la validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione può essere sospesa da parte del consiglio direttivo con giudizio motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato: la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato: l'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 5 – Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, di pari diritti e di pari obblighi.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - b. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- c. intervenire e votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa;
 - d. frequentare i locali dell'associazione;
 - e. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - f. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee con congruo anticipo;
 - g. essere rimborsati delle spese, documentate, sostenute per l'attività associativa;
 - h. prendere visione dei piani programmatici e dei bilanci, sia prima della loro approvazione da parte dell'assemblea generale, sia successivamente alla stessa;
 - i. consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
- a. rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
 - b. rispettare l'associazione e gli associati, secondo le basilari norme di convivenza civile;
 - c. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - d. contribuire con la propria opera personale e gratuita, senza fini di lucro;
 - e. contribuire al sostegno ed al funzionamento dell'associazione e versare le quote associative, come stabilite e fissate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 – Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
- a. recesso volontario;
 - b. esclusione;
 - c. morte dell'associato.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione, dandone comunicazione in forma scritta al consiglio direttivo, il quale adotta apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. Il provvedimento di esclusione è assunto dal consiglio direttivo per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla del versamento delle quote, per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, per ostacolo al buon andamento del sodalizio e prevede la ratifica da parte dell'assemblea ordinaria, che si esprime in contraddittorio con l'interessato: l'esclusione è sospesa fino alla deliberazione di ratifica da parte dell'assemblea.

Articolo 7 – Quote e versamenti

1. Le quote che gli aderenti versano all'associazione si distinguono in:
- a. quota di adesione, che deve essere versata entro un mese dall'accoglimento della domanda di adesione e la cui entità viene stabilita dall'organo amministrativo;
 - b. quota annuale, che rappresenta l'obbligo inderogabile per gli associati, la cui entità viene stabilita annualmente dall'organo amministrativo, entro il 31 gennaio;
 - c. quota per servizi e/o quota di partecipazione, che gli associati versano nel caso in cui richiedano particolari servizi che l'associazione offre ai propri associati e/o in caso di partecipazione ad attività organizzate dall'associazione.
2. Le quote sono versate nei limiti e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo: qualora l'aderente venisse meno all'obbligo di versamento delle quote, può essere chiamato a rispondere del versamento degli insoluti e di una indennità di mora fissata nella misura degli interessi legali, oltre al rimborso delle spese di giudizio e di esecuzione.

3. Le somme versate dagli associati a titolo di quote non sono, in ogni caso, trasferibili e non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
4. Il mancato versamento delle quote comporta, nei confronti del moroso, la sospensione dei diritti e, per la quota di adesione e la quota annuale, l'esclusione dall'associazione.

Articolo 8 – Organi associativi

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'assemblea generale degli associati;
 - b. il presidente;
 - c. il consiglio direttivo;
 - d. l'organo di controllo
2. I componenti degli organi associativi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti: può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'organo di controllo, ove nominato, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 117/2017.
3. La nomina dei titolari degli organi dell'associazione, la loro modifica e/o integrazione, devono essere comunicate agli enti competenti unitamente a copia del verbale nei termini previsti.

Articolo 9 – Assemblea generale degli associati

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in seduta ordinaria o straordinaria: quando è regolarmente indetta, convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea generale degli associati è convocata dal presidente e da questi presieduta o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione dalla maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea nomina un segretario, non necessario quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio, oltre a, se necessario, due scrutatori: nell'adunanza dell'assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche associative, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
4. L'assemblea generale degli associati è convocata, presso la sede legale dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Il diritto di intervento in assemblea generale degli associati è riconosciuto a tutti gli associati aderenti all'associazione mentre il diritto di voto spetta agli associati maggiorenni in regola con le quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.
6. Le adunanze dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che redigono e sottoscrivono il verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al presidente accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta al presidente da almeno un terzo degli associati con diritto di voto in assemblea o da ciascun membro del consiglio direttivo, che ne propongono l'ordine del giorno; in tal caso la convocazione è atto dovuto.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario: copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea generale ordinaria è convocata dal presidente dell'associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati.
2. L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio: è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'assemblea generale ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
- a. nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
 - b. nomina dei membri dell'organo di controllo;
 - c. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi;
 - f. delibera su ricorsi per mancato accoglimento e per l'esclusione degli associati;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
4. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega: l'assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, con delega scritta, con un massimo di tre deleghe per associato.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea generale straordinaria è convocata dal presidente dell'associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati.
2. L'assemblea generale straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
- a. modificazioni statutarie;
 - b. trasformazione, scissione, fusione dell'associazione;
 - c. scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo.
3. L'assemblea straordinaria assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto in assemblea generale, con esclusione del voto per delega.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea in seduta ordinaria che, contestualmente, ne indica il presidente: il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il presidente, che restano in carica cinque anni; il numero dei membri del consiglio direttivo è deliberato dall'assemblea prima dell'apertura della votazione dei membri del consiglio direttivo e resta invariato per tutta la durata del mandato.
2. Possono essere membri del consiglio direttivo gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità.
3. Le cariche del consiglio direttivo vengono affidate, nell'adunanza di insediamento del consiglio direttivo, dal presidente, il quale individua, tra i suoi membri, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, con la possibilità di affidare due cariche allo stesso membro o di avocarne una a sé.

Articolo 13 – Compiti e convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ed ha in capo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: opera in attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; rientra nella competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia di pertinenza esclusiva dell'assemblea secondo quanto prevede lo statuto.
2. In particolare, il consiglio direttivo:
 - a. amministra l'associazione attuando le deliberazioni dell'assemblea generale;
 - b. decide sulle questioni che interessano il normale funzionamento dell'associazione;
 - c. delibera sulle domande di adesione all'associazione;
 - d. delibera su eventuali esclusioni, prende atto del recesso e della morte degli associati;
 - e. assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento di collaboratori, professionisti e volontari e cura gli adempimenti per il lavoro sportivo;
 - f. nomina il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - g. redige gli eventuali regolamenti interni dell'attività associativa da sottoporre all'attenzione dell'assemblea generale ordinaria;
 - h. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - i. predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale;
 - j. cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
 - k. determina l'importo delle quote associative;
 - l. delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - m. cura la tenuta dei libri associativi obbligatori;
 - n. cura le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017;
 - o. cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci;
 - p. documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del d.lgs. n. 117/2017;
 - q. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017;
 - r. esercita tutte le funzioni che non siano attribuite ad altri organi associativi;
 - s. attua le finalità che lo statuto prevede.



3. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritenga necessario, o se richiesto da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato e sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario: lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima trasparenza e diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni e decadenza dei membri del consiglio direttivo

1. I membri del consiglio direttivo cessano dalla carica per:
 - a. scadenza naturale del mandato;
 - b. dimissioni volontarie
 - c. revoca pronunciata, anche individualmente, mediante atto motivato con deliberazione dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste in prima convocazione.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dei membri del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea ordinaria per eleggere i membri sostituti che durano in carica fino a scadenza naturale del consiglio direttivo.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, decade l'intero consiglio direttivo e, pertanto, deve essere convocata l'assemblea per eleggere il nuovo consiglio direttivo e, contestualmente, il nuovo presidente.

Articolo 15 – Presidente

1. Il presidente dirige l'associazione, ne è il legale rappresentante in ogni sede e ne controlla il funzionamento nel rispetto degli altri organi associativi;
2. Il presidente è eletto dall'assemblea generale contestualmente all'elezione del consiglio direttivo.
3. Il presidente presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Articolo 16 – Vicepresidente e segretario

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
2. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la trascrizione nei relativi libri e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
3. In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni o in caso di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal vicepresidente.

Articolo 17 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo è eletto dall'assemblea ordinaria nei casi che prevede l'art. 30 del c.t.s. e, nei limiti previsti, dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.
2. L'organo di controllo è formato da tre revisori legali iscritti nell'apposito registro che eleggono, al loro interno, il presidente: i membri possono essere eletti anche tra i non associati.
3. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione;
 - c. monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del c.t.s.;
 - e. esercita, ai sensi dell'art. 31 del c.t.s., la revisione legale;
4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'associazione.
5. Le adunanze dell'organo di controllo sono valide se presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza: le adunanze e le deliberazioni devono risultare da apposito verbale.

Articolo 18 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale.
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione associativa sono individuate e regolate dall'apposito modello organizzativo e di controllo che l'associazione deve adottare ed aggiornare secondo le vigenti normative in materia.

Articolo 19 – Lavoratori sportivi e volontari

1. Il rapporto di lavoro sportivo con l'associazione è regolato dagli artt. 25 e segg. del d.lgs. n. 36/2021, secondo il trattamento previsto dalla norma, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa; la disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
2. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del Coni, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale; si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 36/2021.

- 
3. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, in conformità all'art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, purché non retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del d.lgs. n. 36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto: a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021; ricorrendone i presupposti, l'associazione si avvale, per l'espletamento delle proprie attività sportive, di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
 4. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio sono iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
 5. Le prestazioni sportive sono rimborsate nella misura delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente; possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, del d.lgs. n. 36/2021, che non concorrono a formare reddito per il percipiente.
 6. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
 7. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, se non tesserati, in capo all'associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 8. L'associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del d.lgs. n. 36/2021.

Articolo 20 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'associazione è regolato dall'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 che si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 36/2021.
2. L'associazione provvedere a comunicare, secondo la normativa vigente, al registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2021, nonché delle relative disposizioni attuative.
3. L'associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, nei termini previsti, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 21 – Libri associativi

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro degli associati;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale;

- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo di controllo;
 - e. registro dei volontari.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi alle lettere "a", "b", "c" e possono estrarre copia dei libri di cui alle lettere "a" e "b".
 3. Il libro di cui alla lettera "d" non è obbligatorio se non è costituito l'organo di controllo; il libro di cui alla lettera "e" non è obbligatorio se l'associazione non ha volontari.
 4. I libri possono essere informatizzati a fogli mobili, numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso; possono essere conservati digitalmente in modo tale da preservarne il contenuto.

Articolo 22 – Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. proventi da attività di raccolta fondi;
 - f. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative;
 - g. proventi da cessioni di beni e servizi, secondo quanto prevede il d.lgs. n. 117/2017, in maniera ausiliaria e sussidiaria all'attività istituzionale e finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - h. altre entrate idonee ammesse dal d.lgs. n. 117/2017.
2. I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da: quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo e proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali avanzi di gestione e/o utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. I beni di proprietà dell'associazione, o a disposizione di essa, sono indicati ed elencati nel registro inventario che non è obbligatorio se l'associazione non ha beni.
5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, viene utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività istituzionali



statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Nell'applicazione del divieto di distruzione degli utili, si applicano l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021, come modificato dal d.lgs. n. 163/2022, l'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 e l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del d.lgs. n. 117/2017 e loro s.m.i.

Articolo 24 – Esercizio associativo

1. L'anno associativo e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 – Bilancio di esercizio

1. L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale, o il rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, secondo quanto prevedono gli articoli 13 e 87 del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato, contestualmente a tutti gli allegati al bilancio in relazione alle esigenze comunicative, dall'assemblea generale in seduta ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate e comprovate necessità.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. Il consiglio direttivo documenta, se ricorrono i presupposti, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, nella relazione di missione o, se redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 26 – Bilancio sociale

1. L'associazione redige il proprio bilancio sociale, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti.
2. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché secondo le dimensioni dell'associazione e le necessità informative dello stesso.
3. Il bilancio sociale è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea generale in seduta ordinaria contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio.

Articolo 27 – Clausola compromissoria

1. Gli associati si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché della federazione e di ogni altro ente cui l'associazione aderisce o di cui fa parte: è obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione con la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per la sede dell'associazione.
2. La parte che vuole sottoporre la questione al collegio arbitrale deve comunicarlo all'altra con raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento

originante la controversia, ovvero dalla data in cui ne sia venuta a conoscenza, indicando contestualmente, nella stessa comunicazione, il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato giudica ed adotta il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 28 – Modificazioni statutarie e scioglimento dell'associazione

1. Le modificazioni statutarie sono adottate dall'assemblea straordinaria su proposta del consiglio direttivo o di un decimo degli associati con diritto di voto in assemblea.
2. Le modificazioni statutarie, regolarmente registrate, con lo statuto opportunamente aggiornato, sono comunicate agli organi competenti nei termini previsti.

Articolo 29 – Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea generale in seduta straordinaria: contestualmente, l'assemblea nomina tre liquidatori scelti preferibilmente tra gli associati, che, nel termine di sei mesi dalla deliberazione di scioglimento, redige il bilancio finale di liquidazione ed esegue lo scioglimento dell'associazione.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea generale in seduta straordinaria delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo: il patrimonio residuo è devoluto nei modi e secondo le disposizioni in materia contenute nel codice civile e quelle previste dal d.lgs. n. 117/2017.
3. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
4. L'assemblea generale in seduta straordinaria approva il bilancio finale di liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 30 – Disciplina transitoria e norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari: lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia

24.01.2025

